

REGOLAMENTO (CEE) N. 3034/79 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1979

che determina le condizioni per l'ammissione dell'uva fresca da tavola della varietà « Empereur » (*Vitis vinifera* c.v.) nella sottovoce 08.04 A I a) 1 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/79 del Consiglio ⁽⁴⁾, contempla, alla sottovoce 08.04 A I a) 1, l'uva fresca da tavola della varietà « Empereur » (*Vitis vinifera* c.v.); che l'ammissione in detta sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti; che, per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, sono necessarie delle disposizioni per fissare tali condizioni;

considerando che l'identificazione del prodotto precitato presenta talune difficoltà; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se i paesi esportatori forniscono l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione; che è pertanto opportuno che un prodotto per poter essere ammesso nella sottovoce sopra specificata sia accompagnato da un certificato di autenticità che, essendo rilasciato da un organismo che agisce sotto la responsabilità del paese esportatore, fornisca tale assicurazione;

considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni di rilascio; che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*L'ammissione nella sottovoce 08.04 A I a) 1 della tariffa doganale comune dell'uva fresca da tavola della varietà « Empereur » (*Vitis vinifera* c.v.) è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento.*Articolo 2*

1. Il certificato è redatto nella lingua ufficiale del paese di esportazione su un modello conforme a quello figurante nell'allegato I. Il formato del certificato è di circa 210 mm × 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato.

2. Ogni certificato è contraddistinto da un numero di ordine attribuito dall'organismo emittente.

Articolo 3

Il certificato può essere compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato a stampatello con inchiostro.

Articolo 4

Il certificato deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di tre mesi dalla data del rilascio, contestualmente alla merce cui si riferisce.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 delle presente Gazzetta ufficiale.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se :

- a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione ;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati ;
- c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco degli organismi emittenti figura all'allegato II.

3. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), o quando un

organismo emittente non adempie ad uno degli obblighi assunti.

Articolo 7

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal frazionamento dev'essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati alla dogana presso la quale si trovano le merci.

Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura in inchiostro rosso «estratto valido per.. kg» (in cifre e in lettere) nonché menzionare il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate mediante apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario doganale responsabile. Il certificato originale dev'essere munito dell'appropriata annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dalla competente dogana.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

1. Esportatore (¹)	2. Numero	ORIGINALE	
4. Destinatario (¹)	3. Organismo emittente		
6. Mezzo di trasporto (¹)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ UVA FRESCA DA TAVOLO « EMPEREUR »		
7. Luogo di sbarco (¹)			
8. Marca e numero, quantità e natura dei colli	9. Peso lordo (kg)	10. Peso netto (kg)	
11. Peso netto (kg) (in lettere)			
<p>12. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE :</p> <p>Si certifica che l'uva descritta nel presente certificato è uva fresca da tavola della varietà « Empereur » (Vitis vinifera c. v.) (vedi traduzione al n. 13)</p> <p>Luogo Data</p> <p style="text-align: right;">(Timbro o timbro stampato e firma)</p>			

13. Det bekræftes, at druerne, der er nævnt i dette certifikat, er triske truer til spisetrug af variataten « Emperor » (*Vitis vinifera* c. v.)

Ich bestätige, daß die in dieser Bescheinigung beschriebenen Trauben frische Tafeltrauben der Sorte « Empereur » (*Vitis vinifera* c. v.) sind.

Je certifie que les raisins décrits dans ce certificat sont des raisins frais de table de la variété Empereur (*Vitis vinifera* c. v.).

Ik tevestig dat de in dit certificaat omschreven druiven, druiven voor tafelgebruik van de soort « Empereur » (*Vitis vinifera* c. v.) zijn.

I hereby certify that the grapes described in this certificate are fresh table grapes of the variety « Emperor » (*Vitis vinifera* c. v.)

14. (*)

(*) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore.

ALLEGATO II

Paese d'esportazione	Organismo emittente	
	Denominazione	Luogo d'emmissione
Stati Uniti d'America	United States Department of Agriculture o suoi uffici autorizzati	Washington, DC